



Municipalità 6
Barra Ponticelli S. Giovanni a Teduccio
Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 111 del 03 SETTEMBRE 2026

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in corso Sirena

II DIRETTORE

Premesso che

- con nota PG/834278 del 03/08/2026 e successiva rettifica in atti con PG/847399 del 06/08/2026, è stato acquisito il programma della Festa dei Gigli di Barra 2026, come da Delibera di G.C. n. 322 del 24/07/2026, con la quale l'Amministrazione si è espressa per la co-organizzazione del Comune di Napoli della predetta Festa, rilevato l'interesse pubblico della stessa.

Considerato che:

- si è svolta in data 12/08/2026 presso gli uffici della 6^a Municipalità la riunione operativa, di cui si è redatto regolare verbale, (Rif. PG/868602 del 13/08/2026) alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale Unità Operativa San Giovanni e del referente unico delle Associazioni coinvolte nella Festa dei Gigli;

- nel corso della predetta riunione, sulla base delle richieste formulate dal predetto referente e finalizzate allo **svolgimento della prova musicale in piazza Crocella**, nell'ambito dei festeggiamenti della Festa di cui sopra, si è convenuto sulla necessità di disporre le seguenti modifiche temporanee della disciplina viabilistica per il giorno **07/09/2026**, nel tratto di strada compreso tra piazza de Franchis e via Domenico Minichino:

- divieto temporaneo di transito veicolare, nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 alle ore 23.59
- divieto di sosta con rimozione forzata, nella fascia oraria compresa tra le ore 12.00 alle ore 23.59

precisando che le istituzioni dei soli divieti di sosta con rimozione forzata siano efficaci almeno 6 ore prima dell'orario comunicato dalle stesse Associazioni;

- corso Sirena appartiene alla viabilità secondaria di competenza della Municipalità 6 ai sensi del Regolamento Viario del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione di C.C. n. 210 del 21.12.2001;

- il dispositivo temporaneo di viabilità si rende necessario per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

Precisato che per tutti i dispositivi di divieto di transito veicolare è fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di assistenza sanitaria, i mezzi di polizia, i veicoli dei titolari dei passi carrabili regolarmente autorizzati.

Acquisito:

- il parere favorevole della Polizia Locale della U.O. San Giovanni, espresso nella Riunione Operativa del 12/08/2026.

Ritenuto che l'istituzione della descritta prescrizione viabilistica temporanea non crea particolari disagi nella utenza delle strade locali e che sono stati individuati i percorsi alternativi durante il momento della chiusura al traffico veicolare.

Visti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm. e ii., Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Richiamate:

- la Circolare del vice Direttore Generale del Comune di Napoli PG/291749 del 08 aprile 2014 avente ad oggetto: Disposizione in merito alle ordinanze del Codice della Strada;
- la Disposizione Organizzativa n. 19 del 27 gennaio 2025 con cui sono state delegate le funzioni all'ing. Massimo Camilli.



Municipalità 6
Barra Ponticelli S. Giovanni a Teduccio
Direzione

Attestato che:

- il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE n.2016/679;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

ORDINA

di istituire la seguente disciplina viabilistica temporanea per il giorno **07 settembre 2026** in **corso Sirena, nel tratto compreso tra piazza de Franchis e via Domenico Minichino**

- 1) **DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO VEICOLARE** nella fascia oraria compresa tra le **ore 18.00 e le ore 23.59**;
- 2) **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** nella fascia oraria compresa tra le **ore 12.00 e le ore 23.59**.

Il presente dispositivo entrerà in vigore a far data dal giorno dell'installazione della segnaletica, la quale dovrà essere esposta alla cittadinanza almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del dispositivo di traffico.

Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente sono da ritenersi sospese per tutto il tempo della manifestazione.

Resta a carico degli organizzatori l'onere per l'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza da effettuare almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione.

Il presente atto non costituisce titolo autorizzativo allo svolgimento dell'evento ed eventuali responsabilità inerenti allo stesso sono a carico degli organizzatori.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per particolari esigenze connesse alla disciplina e alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nei giorni e negli orari indicati nella presente Ordinanza, compresa la stessa modifica degli orari e delle date di attivazione dei dispositivi viabilistici ivi previsti.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, l'Autorità di P.S. potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che ritenga necessario in relazione alla presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

**Sottoscritta digitalmente da*

Per il Direttore della Municipalità:
Il Funzionario E.Q. con delega di funzioni
ing. Massimo Camilli